

# Regolamento per il trasporto dei Cadaveri

---

## Art. 1°

Il trasporto dei cadaveri dalle case alla Chiesa e da questa al Cimitero è per la generalità degli abitanti a carico del Comune.

## Art. 2°

Questo servizio sarà fatto da quest<sup>o</sup> tas salariati, di nomina della Giunta.

## Art. 3°

Ove per soverchio peso delle casse funebri o per altro motivo, il personale stabilito dal Comune fosse insufficiente, il necessario aumento di portatori sarà a carico delle famiglie o delle locali Opere di Beneficenza, in caso di provata.

## Art. 4°

Per il trasporto sarà usata la bara comunale; ma i portatori municipali non potranno opporsi che questa venga sostituita da quella

Di qualunque delle Congreghe esistenti  
in paese, qualora essi desiderino la  
famiglia del Defunto; salvo ad essi  
il diritto di avere l'aiuto di cui nel  
l'articolo precedente, ove il peso di  
venza esclusivo per sole quattro persone  
Art. 5°

Avvenuto un Vespa, i portatori  
Municipali Torrassus sono ob-  
bligati in caso loro almeno due  
ore prima che avvenga il traque-  
to del cadavere. E in caso di man-  
canza, il Sindaco o chi per esso fa-  
rà sostituire il mancante di qual  
che altro tipo, il cui pagamento,  
fissato da ora in L. 2,00 per tra-  
sposto, resterà a carico del mancan-  
te stesso.

Art. 6°

In caso di ripetute mancanze, la  
Giunta potrà licenziare il salaria-  
to mancante dal servizio e sostituirlo  
anche prima che scada il ter-  
mine di sua nomina, come appreso  
precedente.

Art. 7°

In caso di epidemia, i portatori Municipali sono sempre tenuti a fare tutto il servizio, però essi avranno diritto ad un aumento annuo di salario, aumento che sarà percipito dalla giunta Municipale in proporzione dell'aumento lavorato.

Art. 8°

La nomina dei portatori di carichi sarà fatta per un periodo non inferiore al biennio. La giunta però, avrà la facoltà di sostituire quello per cui, o per malattia o altro si rende inadatto al servizio.

Art. 9°

Il salario dei portatori è fissato in lire 150,00 annue per ciascuno, pagabili a quattrecenti partecipi. Sul salario sarà ritenuto quella possibile somma che il portatore forse rimborsare al Comune per le manovre, come all'art. 5°.

Art. 10°

Fra i portatori di cadaveri devono  
essere compresi i due spazzini lo-  
cuali -

Art. 11°

Per la frazione Gallinara il servi-  
gio è portato in Amministrazione  
e merce appesito stanziamento  
in bilancio -

San Donato Val T. Comino 21 Febbre 1908

La Giunta Municipale